



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
TRENTO**

**Collocamento etero familiare di minorenni ai sensi dell'art. 403 c.c.
(art. 1, comma 27, della legge 206/2021 - modifica dell'art. 403 c.c.)**

Il provvedimento di cui all'art. 403 c.c. non è un atto di giurisdizione, neanche volontaria; è un atto di amministrazione, sia per l'oggetto essendo un atto di volontà, sia per la qualità dei soggetti da cui promana. Ad operare è la Pubblica Autorità e in tale nozione rientrano sicuramente gli organi di polizia e quelli deputati all'assistenza dei minori e alla protezione dell'infanzia, i servizi sociali. Il provvedimento non è di carattere afflittivo, bensì preordinato alla realizzazione dell'interesse del minore.

Il comma 27 dell'art. 1 della legge 206/2021 ha apportato rilevanti modifiche all'art. 403 del codice civile sull'intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori. La nuova disciplina entra in vigore a partire dal 22 giugno 2022 (180 giorni dal 24.12.2021, data di entrata in vigore della L. 206/2021) e si applica quindi ai procedimenti instaurati da tale data. La novella, oltre a meglio evidenziare i presupposti per l'intervento della Pubblica Autorità, disciplina una procedura dettagliata per la sottoposizione al controllo dell'Autorità Giudiziaria dell'intervento emergenziale amministrativo, stabilendo tempistiche precise e perentorie.

Presupposti per l'intervento della Pubblica Autorità.

Al fine dell'attivazione dell'intervento della Pubblica Autorità devono concorrere i seguenti elementi:

- 1) minore moralmente o materialmente abbandonato o esposto nell'ambiente familiare a grave pregiudizio;
- 2) pericolo per la sua incolumità psicofisica;
- 3) emergenza di provvedere.

Il presupposto dell'abbandono morale o materiale era già previsto nel testo previgente dell'art. 403 c.c., mentre gli altri elementi di cui al precedente testo ("allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui") non sono più espressamente menzionati ma ora sono sostanzialmente

sintetizzati nell'espressione più generica di "esposizione *a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica*".

La situazione dannosa per il minore e i conseguenti grave pregiudizio e pericolo per lo stesso devono coesistere al fine dell'attivazione dell'intervento provvisorio e urgente della Pubblica Autorità.

Il presupposto della "*emergenza di provvedere*" non era espressamente contenuto nel testo previgente ma, sostanzialmente, la situazione di necessità vi era sottesa e ne costituiva un presupposto imprescindibile, oltre a chiarirne i limiti. Il collocamento in ambiente protetto da parte della Pubblica Autorità poteva essere mantenuto, se tale intervento collideva con il contrario volere dei genitori, soltanto per il tempo necessario per devolvere la risoluzione del conflitto all'Autorità Giudiziaria minorile ("*sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione*").

L'elemento della provvisorietà del provvedimento amministrativo della Pubblica Autorità non è mutato.

Modalità dell'intervento.

L'intervento della Pubblica Autorità, sussistendone i presupposti sopra cennati, consiste nel collocamento del minore in luogo sicuro.

La Pubblica Autorità deve comunque sempre avvalersi degli organi deputati all'assistenza dei minori e alla protezione dell'infanzia. ("*a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia*"). Non è invece vero il contrario. Pertanto, se l'iniziativa di protezione proviene dai servizi sociali, essi dovranno farsi carico della collocazione in luogo sicuro e potranno richiedere l'intervento della forza pubblica soltanto se ciò è strettamente necessario per vincere la resistenza dei genitori o comunque del legale rappresentante del minore. L'ordinamento infatti considera i servizi sociali quali referenti privilegiati del minore.

Va rilevato che la nuova formulazione dell'art. 403 c.c. (art. 1, comma 8, L. 206/2021) prevede il collocamento in comunità di tipo familiare, "*quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative*". Pertanto, il "*luogo sicuro*" ove inserire il minore in protezione andrà ricercato in primo luogo in ambito parentale o tra persone con le quali il minore abbia un legame affettivo e che siano disposte ad occuparsene almeno in via provvisoria.

Qualora, in presenza dei presupposti per un intervento ex art. 403 c.c., sia già pendente avanti al Tribunale per i Minorenni un procedimento *de potestate* a favore del minore, dovrà valutarsi di volta in volta l'opportunità di sollecitare il Pubblico Ministero minorile a richiedere al Tribunale un provvedimento urgente di allontanamento del minore, anziché provvedere provvisoriamente in via amministrativa.

Altro elemento di novità della nuova disciplina dell'art. 403 c.c. è la previsione non solo dell'allontanamento dai genitori o dall'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, bensì anche da uno solo dei genitori, esercenti entrambi la responsabilità genitoriale (art. 1, comma 2, L. 206/2021: "*allontanamento da uno o da entrambi i genitori*"). L'ipotesi tipica è la messa in protezione in luogo sicuro del minore insieme ad un genitore per proteggere entrambi da condotte maltrattanti dell'altro genitore, ovvero da condotte maltrattanti di un genitore nei confronti dell'altro con violenza assistita da parte del minore.

In tali casi occorre distinguere l'ipotesi in cui l'allontanamento di un genitore insieme al figlio minore avviene su richiesta dello stesso genitore o in adesione alla proposta di collocamento in luogo sicuro di detto genitore con il figlio, ove l'intervento dell'Autorità Amministrativa è limitato all'indicazione del luogo di protezione e alla facilitazione della conseguente procedura di inserimento, da quella in cui invece l'allontanamento del minore avviene con provvedimento dell'Autorità Amministrativa ed un genitore richiede di essere messo in protezione insieme al figlio.

Nella prima ipotesi, non essendovi alcun provvedimento della Pubblica Autorità di collocamento in luogo sicuro, non appare configurarsi la procedura di cui all'art. 403 c.c. ma comunque dovrà essere trasmessa al Pubblico Ministero minorile una urgente comunicazione, dapprima orale e poi scritta, sull'intervento effettuato, in modo da poter celermemente orientare quest'ultimo in ordine alle iniziative da assumere a favore del minore.

Il potere di cui all'art. 403 c.c. è contestualmente anche un dovere della Pubblica Autorità di garantire la sicurezza del minore da pericoli gravi e immediati.

La procedura di intervento ex art. 403 c.c.

La novella ha introdotto sei commi nel testo dell'art. 403 c.c. che disciplinano un vero e proprio procedimento di carattere cautelare, prevedendo il controllo dell'Autorità Giudiziaria sull'operato dell'Autorità Amministrativa.

1. Provvedimento.

Innanzitutto, la nuova formulazione dell'art. 403 c.c. richiede che la Pubblica Autorità adotti un *provvedimento*, quindi dovrà essere redatto un atto *corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore* (secondo comma dell'art. 403 c.c.). Il provvedimento, nel quale dovrà essere specificato che si tratta di intervento ex art. 403 c.c., dovrà contenere le ragioni dell'intervento con indicazione delle circostanze di fatto indicative di stato di abbandono o di grave pregiudizio e pericolo del minore e, per quanto possibile data la situazione di urgenza: le generalità complete del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale;



la residenza del minore ed il suo domicilio abituale se diverso dalla residenza anagrafica; il recapito telefonico degli esercenti la responsabilità genitoriale; il luogo di collocazione del minore, salvo che a maggiore tutela questo luogo debba rimanere segreto ma in tale caso dovrà essere specificato il motivo della mancata menzione; l'indicazione di giorno e ora in cui il minore è stato posto in sicurezza; i recapiti telefonici e di posta elettronica del Servizio Sociale operante.

Al provvedimento dovrà essere allegata la documentazione disponibile, utile alla conoscenza della situazione (ad es. pregresse relazioni del Servizio Sociale; atti di intervento della Polizia Giudiziaria presso il nucleo familiare; accessi al Pronto Soccorso di componenti il nucleo familiare; eventuale notizia di reato cui è conseguito l'intervento ex art. 403 c.c., ecc.).

2. Avviso orale al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni.

Il secondo comma dell'art. 403 c.c., come novellato, stabilisce che la Pubblica Autorità che ha adottato il provvedimento *"ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale"*.

I Servizi Sociali o la Polizia Giudiziaria devono dare l'immediato avviso orale dopo aver adottato il provvedimento, quindi a provvedimento già emesso. Questo non esclude peraltro che, fermo in ogni caso l'obbligo dell'avviso orale dopo l'adozione del provvedimento, non possa esservi un confronto con il Pubblico Ministero anche prima dell'emissione del provvedimento.

Va posta l'attenzione sul fatto che l'avviso orale va dato al Pubblico Ministero competente per il luogo di *residenza abituale del minore*, che può essere diverso, sia da quello della residenza anagrafica, che da quello in cui si trova il minore al momento dell'intervento. Pertanto, nel caso in cui il minore *dimori abitualmente* fuori dal Trentino, l'avviso dovrà essere dato al Pubblico Ministero minorile del distretto della dimora abituale. Nel caso in cui l'intervento ex art. 403 c.c. avvenga in Trentino e non si riesca a stabilire dove il minore abbia la dimora abituale, l'avviso verrà dato provvisoriamente al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Trento.

3. Trasmissione degli atti al Pubblico Ministero minorile.

Sempre al secondo comma del novellato art. 403 c.c. è stabilito che la Pubblica Autorità, che ha adottato il provvedimento, entro le 24 ore successive al collocamento del minore in sicurezza lo trasmette con tutta la documentazione disponibile (*"ogni documentazione utile e sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore"*) al Pubblico Ministero minorile di competenza per il luogo di dimora abituale del minore.

L'adempimento deve essere eseguito con la massima attenzione, poiché se la trasmissione degli atti non avviene nel termine previsto di 24 ore, il provvedimento di collocazione in luogo sicuro perde

efficacia (comma 7 dell'art. 403 c.c.). Pertanto, è necessario che nel provvedimento venga indicata anche l'ora del collocamento in sicurezza del minore. L'ora della trasmissione degli atti si ricaverà dalla attestazione dell'invio della e-mail. I Servizi Sociali che non hanno reperibilità nei giorni di sabato e nei giorni festivi dovranno pertanto organizzarsi in modo da rispettare il predetto termine perentorio.

E' importante, oltre che prescritto, che, oltre al provvedimento, venga trasmessa anche ogni documentazione utile e sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore, tenuto conto delle iniziative di competenza del P.M. entro le successive 72 ore dalla ricezione degli atti come previste dal terzo comma dell'art. 403 c.c.

4. Attività successiva del Pubblico Ministero.

Il terzo comma del novellato art. 403 c.c. stabilisce che il Pubblico Ministero, entro settantadue ore dalla ricezione degli atti inviati dalla Pubblica Autorità (indicati sopra sub 3.), dopo l'eventuale assunzione di sommarie informazioni e/o aver disposto eventuali accertamenti e quindi ad esito dell'esame degli atti, anche integrativi, deve valutare:

- se revocare l'avvenuto collocamento del minore in protezione, ovvero,
- se chiedere al Tribunale per i Minorenni la convalida del provvedimento di collocamento del minore in luogo sicuro.

La valutazione e la conseguente scelta del Pubblico Ministero si devono basare pertanto non solo sui motivi dell'intervento indicati nel provvedimento della Pubblica Autorità ed emergenti comunque nell'allegata documentazione che gli viene trasmessa, ma altresì su nuovi, ulteriori e/o diversi elementi che dovessero risultare ad esito della eventuale breve istruttoria (sommarie informazioni e accertamenti) da compiere entro lo stretto termine di settantadue ore dalla ricezione degli atti dell'Autorità che ha provveduto sull'urgenza.

5. Procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni.

Se il Pubblico Ministero richiede al T.M. la convalida del provvedimento, ai sensi del quarto comma del novellato art. 403 c.c., il giudice monocratico del Tribunale - il Presidente o un giudice da lui delegato - entro le successive quarantotto ore provvede con decreto sulla richiesta, nomina un curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti al giudice relatore entro il termine di quindici giorni. E' stabilita l'immediata comunicazione del decreto al P.M. e all'Autorità che ha adottato il provvedimento, mentre la notifica del ricorso del P.M. e del decreto agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale deve avvenire entro quarantotto ore. Per tale ultima notifica è onerato il P.M. che può avvalersi della polizia Giudiziaria per l'incombente.

Il mancato rispetto del termine per la notifica non è sanzionato da decadenza ma dovrà essere rispettato per dare alle parti il tempo necessario per approntare le loro difese.

All'udienza il giudice relatore istruisce il procedimento (interrogatorio libero delle parti, eventuale assunzione di informazioni, ascolto del minore e, qualora necessario, con l'ausilio di un esperto) ed entro i successivi quindici giorni il Tribunale, questa volta in composizione collegiale, con decreto conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e, in caso di istanze ai sensi degli artt. 330 e seguenti del c.c. dispone per l'ulteriore corso del procedimento.

E' prevista la comunicazione immediata alle parti del decreto del Tribunale.

Sia il P.M., che gli esercenti la responsabilità genitoriale, che il curatore speciale sono legittimati a proporre reclamo alla Corte di Appello avverso il decreto del Tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La mancata osservanza dei termini stabiliti per la trasmissione degli atti al P.M. da parte della Pubblica Autorità, per la richiesta di convalida al Tribunale da parte del P.M. e per i decreti del T.M. comporta la perdita di efficacia del provvedimento adottato dalla Pubblica Autorità e in tal caso il Tribunale per i Minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

--.--

Si indicano di seguito le utenze per la reperibilità dei magistrati della Procura minorile di Trento, facendo presente che gli stessi si alternano nella reperibilità. Attualmente e fino al 02.07.2022 è reperibile il dott. Mansueto Crepaz e in seguito verranno trasmessi anche ai Servizi Sociali i turni di reperibilità. L'avviso orale deve essere dato al P.M. di turno per la reperibilità al tempo del provvedimento.

Utenza telefonica di reperibilità del dott. M. Crepaz: 348 7679248

Utenza telefonica di reperibilità del dott. A. Clemente: 329 4104794.

Gli atti dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo:

civile.procmin.trento@giustiziacer.it

Si indica inoltre l'indirizzo di posta elettronica della Sezione di Polizia Giudiziaria presso questa Procura: polizgiud.procmin.trento@giustizia.it

Trento, lì 16.06.2022.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Mansueto Crepaz



Per comodità di consultazione di allega al presente atto il nuovo testo dell'art. 403 c.c.

Legge 206/2021 – art. 1 comma 27

27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere»; b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredata di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria. All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore. Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare»